

TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI



Costituzione Italiana (1948)

ART. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (principio di eguaglianza formale).

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (*principio eguaglianza sostanziale*)”.

Dichiarazione diritti dell'uomo (1948)

ART. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”.

ART. 2: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

A partire dal 1962 la Corte costituzionale ha accolto il punto di vista che il principio di eguaglianza, pur essendo nell'art. 3 Cost. riferito solo ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

ART. 10 (comma II): “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Qualità di vita nel mondo

